



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 05/04/2022

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **cinque** del mese di **Aprile** alle ore **19:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione

Esperito l'appello nominale risultano i sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	SANDRUVI LAURA	P	9	GERUSSI FABIO	P
2	ZANINI ELENA	P	10	GANZINI MATTEO	P
3	PECILE GABRIELE	P	11	CORRIAS ANTONIO	A
4	PERISSUTTI MICHELE	P	12	GENNARI LORENZO	P
5	MONTALTO SIMONA	P	13	BERNARDIS ALESSANDRA	P
6	STEFANI ALBERTO	P	14	ZANELLO MICHELE	P
7	DEL FABBRO ELISA	P	15	BLASONE DARIA	P
8	PUGNALE ADRIANO	P	16	ZULIANI DANIELA	P

Totale Presenti 15 Totale Assenti 1

Assiste il **Segretario Comunale dott. Roberto Russi**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **IL VICE SINDACO Laura Sandruvi** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2022

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, modificato dalla Legge n. 133 del 13.05.1999, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 – comma 10 – della Legge 27.12.1997, n.449, come modificato dall'art. 1 – comma 10 – della legge 16.06.1998, n. 191;

RICHIAMATO il DL 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che prevede all'art. 1 comma 11 la facoltà per i Comuni, a partire dal 2012, di variare l'addizionale comunale all'irpef, ed al fine di garantire la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività su cui il sistema è incardinato, l'Ente può stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge;

RILEVATO che l'obiettivo è quello di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività pertanto i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, e nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 28/12/2000 con la quale si istituiva e contemporaneamente si determinava l'aliquota addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2001 nella misura dello 0,2% aliquota invariata fino al 2012;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 20/4/2012 e n. 25 del 6/6/2012 con le quali si approvavano sia il regolamento per l'addizionale comunale irpef e sia le aliquote per l'anno 2012 in misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'irpef, fissando una soglia di esenzione per i redditi imponibili minori o uguali a € 15.000,00 fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

RITENUTO opportuno precisare che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del Dlgs 360/1998, secondo le indicazioni fornite dal MEF, *“non può essere considerata una franchigia in quanto una volta superato il tetto di esenzione l'intero ammontare del reddito dovrà essere assoggettato all'addizionale”*;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 27.05.2015 con la quale si provvedeva a ricalibrare le aliquote per l'applicazione dell'addizionale irpef nel seguente modo:

scaglioni IRPEF	Aliquota addizionale comunale
Fino a € 15.000,00	Fascia di esenzione
Da € 0 a 15.000,00	Aliquota 0,40%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	Aliquota 0,50%
Da € 28.000,01 a € 55.000,00	Aliquota 0,60%
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	Aliquota 0,65%
Da € 75.000,01	Aliquota 0,70%

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2022 in cui si delineano i nuovi scaglioni IRPEF secondo il seguente schema:

- 1° scaglione: contribuenti con reddito compreso tra € 0 e € 15.000,00 l'aliquota IRPEF è pari al 23%;
- 2° scaglione: reddito tra € 15.001,00 e € 28.000,00 l'aliquota IRPEF prevista è del 25%;
- 3° scaglione: reddito tra € 28.001,00 e € 50.000,00 l'aliquota IRPEF prevista è del 35%;
- 4° scaglione: reddito oltre i € 50.001,00 l'aliquota IRPEF prevista è del 43%;

PRESO ATTO dei nuovi scaglioni IRPEF per cui si rende necessario ricalibrare le aliquote per l'applicazione dell'addizionale irpef nel seguente modo:

scaglioni IRPEF	Aliquota addizionale comunale
Fino a € 15.000,00	Fascia di esenzione
Da € 0 a 15.000,00	Aliquota 0,40%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	Aliquota 0,50%
Da € 28.000,01 a € 50.000,00	Aliquota 0,60%
Da € 50.000,01	Aliquota 0,65%

PRESO ATTO che la soglia di esenzione per l'addizionale comunale Irpef di euro 15.000,00 è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta, cioè l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo ai fini irpef è inferiore o uguale a € 15.000,00 (fascia di esenzione), mentre qualora il reddito complessivo superi la fascia di esenzione, l'addizionale è **dovuta sull'intero reddito imponibile** ad esempio: per un reddito imponibile di € 16.000,00 si applicherà la aliquota dello 0,40% sui 15.000,00 euro e l'aliquota dello 0,50% sui 1.000,00 euro. Nel caso in cui il reddito imponibile fosse di € 30.000,00 si applicherà l'aliquota 0,40% sui 15.000,00 euro + 0,50% sui 13.000,00 euro + 0,6% sui € 2.000,00;

RICHIAMATO il regolamento sull'addizionale IRPEF che rimane inalterato nelle sue parti ad eccezione fatta dell'art. 5 dove si richiamano gli scaglioni irpef che sono stati modificati dalla Legge di Bilancio 2022;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di riconoscere e confermare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Di confermare per l'anno 2022 le aliquote per l'addizionale comunale all'irpef qui di seguito riportate ed adeguate ai nuovi scaglioni IRPEF:

scaglioni IRPEF	Aliquota addizionale comunale
Fino a € 15.000,00	Fascia di esenzione
Da € 0 a 15.000,00	Aliquota 0,40%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	Aliquota 0,50%

Da € 28.000,01 a € 50.000,00	Aliquota 0,60%
Da € 50.000,01	Aliquota 0,65%

3. di precisare che la soglia di esenzione per l'addizionale comunale Irpef di euro 15.000,00 è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta, cioè l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo ai fini irpef è inferiore o uguale a € 15.000,00 (fascia di esenzione), mentre qualora il reddito complessivo superi la fascia di esenzione, l'addizionale è **dovuta sull'intero reddito imponibile** ad esempio: per un reddito imponibile di € 16.000,00 si applicherà la aliquota dello 0,40% sui 15.000,00 euro e l'aliquota dello 0,50% sui 1.000,00 euro. Nel caso in cui il reddito imponibile fosse di € 30.000,00 si applicherà l'aliquota 0,40% sui 15.000,00 euro + 0,50% sui 13.000,00 euro + 0,6% sui € 2.000,00;

4. di modificare l'art. 5 del Regolamento addizionale comunale IRPEF indicando i nuovi scaglioni IRPEF e mantenendo inalterato tutto il resto;

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di delibera, sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000;

Illustra il punto all'Ordine del Giorno l'Assessore al Bilancio Zanini Elena;

Il Consigliere Lorenzo Gennari ritiene che sarebbe auspicabile una maggiore imposizione per i redditi piu' alti, per tale ragione dichiara voto contrario;

DATO ATTO che la registrazione integrale degli interventi è conservata su supporto magnetico (art. 35, 4° comma Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari);

Il Vice Sindaco al termine della discussione pone in votazione l'oggetto con il seguente esito:

Presenti: n. 15

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 3 (Gennari Lorenzo, Zanello Michele, Bernardis Alessandra)
palesamente espressi, ai sensi di legge,

DELIBERA

Di approvare per le causali in premessa espresse la sopra riportata proposta di delibera, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione separata,

Presenti: n. 15

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 3 (Gennari Lorenzo, Zanello Michele, Bernardis Alessandra)
palesamente espressi, ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO

Laura Sandruvi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Comunale

dott. Roberto Russi

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)